



C OMUNE D I AGEROLA
(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ----- DEL 31 OTTOBRE 2012

ART.1

Attività di compostaggio

1. Il Comune promuove ed incentiva l'attività di compostaggio domestico, inteso quale trattamento in proprio:
 - a. della frazione organica prodotta dai nuclei familiari
 - b. della frazione vegetale, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost), per le abitazioni con aree verdi di pertinenza oppure presso terreno ad uso coltivo di proprietà e/o in disponibilità, sempre nel territorio comunale, con le modalità ed alle condizioni di cui ai successivi articoli.
2. Il compostaggio domestico è alternativo all'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici.

ART. 2

Rifiuti compostabili

1. Sono oggetto di trasformazione in compost i seguenti rifiuti:

parte umida

- a. rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di thè, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);

parte a verde

- b. ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame idoneamente sminuzzati;
 - c. cartone non trattato ed opportunamente sminuzzato, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - d. residui vegetali delle attività di giardinaggio ed orticoltura.
2. Non sono oggetto di trasformazione in compost tutti i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo: vetro, tessuti, manufatti con parti in plastica o metalli (scatole, contenitori, giocattoli, oggetti vari), carta patinata, carta con residui di vernice o carta oleata, oli minerali, sacchetti dell'aspirapolvere, legno verniciato, farmaci

scaduti, pile scariche, vernici ed altri prodotti chimici, tutti gli oggetti contaminati da sostanze non naturali, lettiere di animali domestici, piante infestanti o malate ed altro.

ART. 3

Compiti del Comune

1 Il Comune provvede:

- a.** a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dell'utenza all'iniziativa oggetto del precedente articolo, tramite il personale all'uopo preposto;
- b.** a fornire agli utenti che aderiscono all'iniziativa, le necessarie indicazioni per l'acquisto delle attrezzature denominate "compostiere", di dimensioni proporzionate all'esigenza di ciascuna utenza;
- c.** ad applicare al cittadino una tassa/tariffa adeguata al minore conferimento di rifiuti solidi urbani in ottemperanza al Regolamento Comunale del Compostaggio Domestico ed al Regolamento Comunale Tarsu.

ART. 4

Obblighi dell'utente

- 1. L'adesione al compostaggio domestico ha una durata illimitata salvo i casi di recesso, decadenza o risoluzione.
- 2. Per essere ammesso al compostaggio domestico, l'utente è tenuto:
 - a.** ad avviare a recupero, in proprio, i rifiuti compostabili (come indicato all'art. 2) prodotti dall'unità abitativa di appartenenza dell'utente stesso;
 - b.** ad utilizzare il compost ottenuto dall'attività di compostaggio su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, requisiti questi da dimostrare con idonea documentazione o con dichiarazione del titolare del diritto di proprietà;
 - c.** a scegliere la modalità di compostaggio, come previsto dal successivo art. 6, e ad impegnarsi a rispettare tutte le condizioni previste nel presente regolamento;
 - d.** destinare ad attività di giardinaggio, agricoltura od orticoltura il compost

prodotto;

- e. a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto (CER 200108), esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta;
 - f. qualora il compostaggio non venga più attuato, a comunicare la variazione al Comune almeno un mese prima;
 - g. a comunicare ogni variazione del nucleo familiare;
 - h. a consentire le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune e/o da parte dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti, svolto con qualunque tecnologia ma non attraverso terzi, e volto ad accertare la conformità a quanto convenuto e l'effettiva pratica del compostaggio.
3. L'utente, inoltre:
- a. libera il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio ed alla gestione del processo stesso;
 - b. applica le tecniche del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo dell'ottenimento di compost di qualità.

ART. 5

Riduzione della tassa

1. A chi pratica l'attività di compostaggio verrà riconosciuta una riduzione della tassa dei rifiuti solidi urbani nella misura del 10%, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza di adesione al compostaggio, semprechè non sussistano insoluti pregressi in termini di Tarsu. La suddetta riduzione è valida per una sola unità immobiliare catastalmente individuata.
2. La riduzione di cui al precedente comma verrà riconosciuta ai contribuenti che avranno aderito al compostaggio sottoscrivendo l'allegata convenzione.

Art. 6

Modalità di svolgimento del compostaggio

1. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).
2. L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni di rifiuti compostabili come da art. 2 e seguire le istruzioni fornite dal Comune.
3. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali: contenitori denominati "compostiere", letamai, concimaie, buche, cumuli ed altre, comunque autorizzate dal Comune, previo sopralluogo del personale all'uopo preposto e seguendo le sue istruzioni.
4. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza di almeno cinque metri dal confine della proprietà o, se inferiore ai cinque metri, previo accordo sottoscritto dal confinante.

Art. 7

Esclusioni e superficie minima per compostaggio

1. Non possono aderire al compostaggio coloro che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un'area scoperta non pavimentata di proprietà o concessa in uso da altro proprietario di dimensioni sufficienti ed idonea allo scopo.
2. Per avviare l'attività di compostaggio domestico è richiesta una superficie di terreno (giardino, orto) in proprietà o in disponibilità, pari a mq. 20 (ventimetriquadrati) per ciascun componente il nucleo familiare dell'utenza domestica di riferimento. La dimensione del terreno, comunque, non potrà essere inferiore a mq. 40.

Art. 8

Modalità di adesione

1. Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve sottoscrivere la convenzione come da schema allegato, con la quale assumerà tutti gli obblighi indicati nel presente regolamento.

Art. 9

Controlli

1. Il Comune sottoporrà l'utente, tramite personale dell'Ente all'uopo preposto, ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate, il corretto svolgimento del compostaggio ed il rispetto delle condizioni indicate nella convenzione e nel presente regolamento.
2. L'utente accetta, altresì, le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti, svolte con qualunque tecnologia ma non attraverso terzi, e volte ad accertare la conformità a quanto convenuto e l'effettiva pratica del compostaggio.
3. Il Comune comunicherà al soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti "porta a porta" i dati relativi agli utenti aderenti al compostaggio domestico per i quali sarà disattivato il servizio periodico di raccolta dei rifiuti organici.

ART. 10

Sanzioni

1. Il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di sottoscrizione della convenzione, ovvero l'applicazione impropria o comunque difforme dalle modalità o dalle condizioni previste dal presente regolamento o successivamente introdotte dal Comune, della tecnica del compostaggio, comportano l'automatica decadenza dai benefici della convenzione e la conseguente automatica esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione della tassa.

Art. 11

Recesso

1. L'utente che intenda recedere dall'attività dovrà dichiararlo al Comune almeno un mese prima tramite comunicazione scritta.
2. Qualora, per l'anno della rinuncia, sia già stato emesso il relativo bollettino di pagamento, il Comune provvederà a congruare l'importo residuo.

Art. 12

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il comma 4 dell'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 28/03/2009, salva l'applicabilità dei benefici da esso previsti fino al 31.12.2012.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile, di legge e di regolamenti relative alla materia.